

MODIFICA Art. 24 Criteri inserimento alunni anticipatari nella scuola dell'infanzia

(il presente articolo rettifica e sostituisce l'art.24 del regolamento di istituto come da delibera del Consiglio di Istituto del 13/12/2019)

L'anticipo di iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo quanto dispone il Regolamento di riordino, avviene garantendo qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata.

Per questo, la frequenza anticipata è consentita alle seguenti condizioni:

- a. disponibilità dei posti;
- b. accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
- c. disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- d. valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Premesso che su indicazione della Circolare Ministeriale vengono iscritti gli alunni che compiono i tre anni di età entro dicembre dell'anno in corso o compiono i tre anni di età dopo il 31 dicembre e comunque non oltre il 30 aprile e che hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro dicembre in caso di richieste eccedenti la disponibilità, per i nati entro il 31 dicembre dell'anno in corso si applicano i seguenti criteri di precedenza, secondo l'ordine indicato:

1. Residenza della frazione del Comune del plesso di riferimento;
2. Presenza di fratelli nello stesso plesso;
3. Età anagrafica;
4. Lavoro di entrambi i genitori;
5. Viciniorietà della residenza del bambino alla scuola;
6. Famiglia numerosa;
7. Particolari situazioni di disagio;
8. A parità di ogni altro criterio, estrazione a sorte.

Completate le operazioni di ammissione, come sopra regolate, il Dirigente Scolastico determina innanzitutto la consistenza numerica di ciascuna delle sezioni da formare, tenendo conto in particolare di eventuali bambini in situazione di handicap; quindi, anche con la collaborazione di eventuali gruppi di lavoro appositamente costituiti dal Collegio dei docenti, forma le sezioni sostanzialmente eterogenei in riferimento all'età.

Il Dirigente Scolastico può tenere conto anche in parziale contrasto con quanto ai punti precedenti, di specifiche e motivate esigenze espresse dai docenti o anche dai genitori al fine di assicurare armonia, equilibrio e funzionalità alle sezioni.

E' escluso che eventuali preferenze dei genitori per specifici insegnanti costituiscano motivo determinante per la formazione delle sezioni.

L'opzione tempo 40 ore, Scuola dell'Infanzia decade dopo un mese di assenza continuata dal tempo mensa e dalle attività pomeridiane.

Dopo tale limite l'alunno viene considerato iscritto al tempo scuola 25 ore.

Oltre la data di inizio delle attività didattiche non sono più possibili modifiche alla composizione delle sezioni, salvo specifici e motivati gravi motivi la cui valutazione spetta esclusivamente al Dirigente Scolastico.

In caso di eccedenza di iscrizioni o di preferenze per la stessa classe/sezione, il criterio di ammissione è il sorteggio effettuato da una commissione così costituita:

- Dirigente Scolastico
- DSGA
- Presidente del Consiglio d'Istituto

La commissione opererà alla presenza dei genitori interessati.